



## VERBALE STRAORDINARIO

IL giorno 7 Aprile 2021 alle ore 16:00 nei locali della sede sociale dell'Associazione Punta Ala in via Gela n°9 (VE), dietro convocazione del Presidente Antonietta Puopolo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta Associazione per discutere e deliberare sui sotto elencati argomenti all'ordine del giorno. Presiede il Presidente; e il segretario il sig. Antonio Pizzulo.

1 - relazione del Presidente;

2 - Modifica e approvazione statuto Punta Ala in riferimento al "terzo settore".

3 - varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri signori;

Antonietta Puopolo (Presidente), Davide Auciello (vice Presidente), Antonio Pizzulo (segretario).

I Soci i signori;

Rocco Di Rubbo, Marco Belloni, Anna Vigasio, Marco Salorno.

Visto il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ponendo in discussione i vari argomenti all'ordine del giorno come segue:

1 - Relazione del Presidente.

IL Presidente fa la sua relazione mettendo in risalto la modifica dello statuto tutto quanto è stato fatto oltre che dai vari consiglieri e collaboratori presenti, esponendo in modo dettagliato tutto quanto intende organizzare per il prossimo immediato futuro. IL Consiglio di amministrazione e i soci, approvano la relazione alla unanimità.

2 - Modifica e approvazione statuto Punta Ala in riferimento al "terzo settore"

Il Presidente riferisce al consiglio che per necessità nel nome dell' Associazione c'è stata urgenza di fare un cambiamento nel vecchio statuto "Punta Ala" e da lettura e copia del nuovo statuto modificato in ordine e conforme come previsto dal "terzo settore" e fa presente il perché di questa assemblea straordinaria per poi recarsi in Agenzia delle Entrate per la registrazione e l'aggiornamento del certificato del codice fiscale (aggiornamento ODV ) per far sì che l'Associazione Punta Ala possa avere una continuità in un futuro prossimo in rispetto delle leggi vigenti. Il consiglio di amministrazione e i soci approvano la proposta alla unanimità, affidando il compito al Presidente di fare quanto scritto.

3 - Varie ed eventuali.

Il Presidente esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e preso atto che nessun consigliere e soci presenti non hanno proposto per la discussione altri argomenti, alle ore 17:00 dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

(Antonio Pizzulo)

IL PRESIDENTE

(Antonietta Puopolo)



REG \_\_\_\_\_  
SA \_\_\_\_\_  
TS \_\_\_\_\_  
TOTALE \_\_\_\_\_

Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2  
a data del timbro a calendario  
posto a lato  
Aut. Privati Serie 3  
Liquidati €

Ed. 1476

per il Direttore  
Il Funzionario incaricato  
Micheline L. Carin



# ASSOCIAZIONE PUNTA ALA ODV

## STATUTO

ADEGUATO AL D.LGS. 117/17 E ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DEL 27.12.2018

### ART. 1

#### (Denominazione e sede)

**E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:**

**<<ASSOCIAZIONE PUNTA ALA ODV>>** Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Gela n.9 nel comune di Verona

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2

#### (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, **ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117**, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### ART. 3

#### (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

### ART. 4

#### (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### ART. 5

#### (Finalità e Attività)

**L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:**

sostenere, promuovere e realizzare iniziative sociali e di assistenza a persone fragili o in difficoltà e a persone disabili.

**L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:**

**art. 5 d.lgs.117/17**

- Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

25/03/2019

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- Accompagnamento per disbrighi giornalieri e visite ospedaliere per persone anziane e fragili
- Aiuto distribuzione banco alimentare o acquisto di beni di prima necessità farmaci, quaderni, libri a persone anziane o in difficoltà.
- Collaborazione con altre associazione per fronteggiare le emergenze e dare risposte e aiuto concreto alle persone in difficoltà di varie natura.
- Promozione della sensibilità musicale come strumento di aggregazione sociale
- Sostegno didattico a bambini con BES e DSA

**Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.**

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

**L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.**

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

**ART. 6**

**(Ammissione)**

Sono **associati** dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, **su domanda dell'interessato**, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. **La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.**

**Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.** L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

**ART. 7**

**(Diritti e doveri degli associati)**

**Gli associati** dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- **votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista**
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, **esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;**
- **denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;**

**Gli associati** dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

**ART. 8**

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli **associati** ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli **associati** possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri **associati**, conferendo delega scritta. **Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.**

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- **determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;**
- **approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;**
- **nomina e revoca i componenti degli organi sociali;**
- **nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;**
- **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- **delibera sull'esclusione degli associati**
- **delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;**
- **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

25/03/2019

- **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;**
- **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.**

#### **ART. 13**

##### **(Convocazione)**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

#### **ART. 14**

##### **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno **degli associati**, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero **degli associati presenti**, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, **i consiglieri** non hanno diritto di voto.

#### **ART. 15**

##### **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

#### **ART. 16**

##### **(Consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

**Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.**

**In particolare, tra gli altri compiti:**

- **amministra l'organizzazione,**
- **attua le deliberazioni dell'assemblea,**
- **predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,**
- **predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,**
- **stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,**
- **cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,**
- **è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,**

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

25/03/2019

- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

**Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.**

#### **ART. 17**

##### **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 20**

##### **(Risorse economiche)**

**Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:**

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 21**

##### **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 22**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

**L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.**

**ART. 23**  
**(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

**ART. 24**  
**(Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

**ART. 25**  
**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui **all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017** sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 26**  
**(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti **dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017**.

**ART. 27**  
**(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi **ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017**.

**ART. 28**  
**(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 29**

### **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

### **ART. 30**

### **(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

### **ART. 31**

### **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente

### **ART. 32**

### **(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 33**

### **(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.